

Articolo 14

Adeguamento delle misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute definite negli allegati ai piani di formazione

- ^{1.} Se un'ordinanza in materia di formazione prevede una deroga secondo l'articolo 4a capoverso 1 OLL 5, le misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute definite nell'allegato al corrispondente piano di formazione devono essere adeguate alle definizioni dei lavori pericolosi di cui alla presente ordinanza entro cinque anni dall'entrata in vigore della stessa
- ^{2.} Finché l'allegato a un piano di formazione non è stato adeguato, per la corrispondente formazione di base si applicano le definizioni dei lavori pericolosi secondo il diritto anteriore.

Disposizioni transitorie

Se l'ordinanza in materia di formazione prevede lavori pericolosi, le misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute definite nell'allegato 2 al corrispondente piano di formazione devono essere adeguate entro la fine del 2027.

Fino all'adeguamento del piano di formazione, per la formazione professionale di base interessata si applicano le definizioni dei lavori pericolosi secondo l'ordinanza del DEFR del 4 dicembre 2007 sui lavori pericolosi per i giovani.